

**Assicurazione a premio unico  
di capitale certo e garantito al terzo anno**

# GENERALI **7** GARANTITO

**Il presente Fascicolo informativo, contenente**

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di polizza
- Glossario
- Modulo di proposta

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.**



**Il presente Fascicolo informativo è composto da:**

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di polizza**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

## **SCHEDA SINTETICA**

**Assicurazione a premio unico  
di capitale certo e garantito al terzo anno**

**GENERALI 7 GARANTITO**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.a) **Impresa di assicurazione**

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è società capogruppo del Gruppo Generali.

### 1.b) **Denominazione del contratto**

GENERALI 7 GARANTITO

### 1.c) **Tipologia del contratto**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A..

### 1.d) **Durata**

La durata è pari a tre anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza.

### 1.e) **Pagamento dei premi**

Periodicità di pagamento dei premi	Unico
Premio minimo al netto dei diritti di emissione	5.000,00 euro

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

<i>Obiettivi</i>	<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Orizzonte temporale</i>
<input type="checkbox"/> Protezione	<input checked="" type="checkbox"/> Basso rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Breve
<input checked="" type="checkbox"/> Investimento	<input type="checkbox"/> Medio rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Medio
<input type="checkbox"/> Risparmio	<input type="checkbox"/> Alto rischio	<input type="checkbox"/> Lungo
<input type="checkbox"/> Previdenza		

GENERALI 7 GARANTITO realizza un investimento caratterizzato da:

- una copertura assicurativa garantita sia in caso di vita sia in caso di decesso;
- un livello di rischio basso.

La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

GENERALI 7 GARANTITO prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) **Prestazioni in caso di vita**

*Capitale*

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) **Prestazioni in caso di decesso**

*Capitale*

in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato, scontato del “tasso di rendimento garantito” per il periodo che intercorre tra la data della morte e quella di scadenza del contratto, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente

Sulla prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza è riconosciuto un “tasso di rendimento garantito” del 2,50%.

c) **Opzioni contrattuali**

*Differimento del capitale a  
scadenza*

il differimento di 7 anni della scadenza del contratto

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e le modalità di determinazione delle prestazioni sono regolate dall'articolo 1 delle Condizioni di polizza.

#### 4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base del "tasso di rendimento garantito" fissato nella misura del 2,50% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

#### Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Premio unico: € 5.010,00  
Sesso ed età: qualunque  
Durata: 3 anni

Premio unico: € 15.000,00  
Sesso ed età: qualunque  
Durata: 3 anni

Premio unico: € 30.000,00  
Sesso ed età: qualunque  
Durata: 3 anni

	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
Scadenza	3	0,29%	3	0,24%	3	0,23%

**Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 3° anno.**


## 5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.


ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Assicurazioni Generali S.p.A.  
I rappresentanti legali

dott. Giovanni Perissinotto



dott. Andrea Mencattini





**Il presente Fascicolo informativo è composto da:**

- Scheda sintetica
- **Nota informativa**
- Condizioni di polizza
- Glossario
- Modulo di proposta

## **NOTA INFORMATIVA**

**Assicurazione a premio unico  
di capitale certo e garantito al terzo anno**

**GENERALI 7 GARANTITO**



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in cinque sezioni:

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

**C. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE**

**D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**E . PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

### Informazioni generali

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è società capogruppo del Gruppo Generali.

- La sede legale è in Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste (TS) - ITALIA.
- La Direzione per l'Italia è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico 041.5492111; sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info@generali.it](mailto:info@generali.it).

La Compagnia di assicurazione è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

La società di revisione della Compagnia è PricewaterhouseCoopers S.p.A. Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MI) – ITALIA.

2.

### Conflitto d'interessi

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3.

### **Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

GENERALI 7 GARANTITO ha una durata contrattuale fissa pari a 3 anni e, a fronte del versamento di un premio unico, prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

#### PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO ALLA SCADENZA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. corrisponde in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza stabilita nel contratto il “capitale garantito” indicato in polizza, pari al 107% del premio unico al netto dei diritti di emissione.

Sulla prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale è riconosciuto un “tasso di rendimento garantito” del 2,5% annuo.

#### PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA SCADENZA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il “capitale garantito” scontato del “tasso di rendimento garantito” per il periodo che intercorre tra la data della morte e quella di scadenza del contratto.

Sulle prestazione in caso di morte dell'Assicurato è riconosciuto un “tasso di rendimento garantito” del 2,5% annuo.

4.

### **Premi**

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il versamento del premio unico può essere effettuato presso:

- l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure
- la Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile,
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità,
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società,
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società,
- altre modalità offerte dal servizio bancario.

Nel caso di pagamento tramite bancomat, assegno o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

**Opzioni**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza originaria del contratto, in assenza di diversa disposizione da parte del Contraente, la scadenza stessa del contratto sarà prorogata automaticamente di ulteriori sette anni. Al più tardi sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto, la Società fornisce per iscritto al Contraente una descrizione sintetica dell'opzione.

I relativi costi e le condizioni economiche sono di seguito sinteticamente riportati.

Il “capitale garantito” alla scadenza del terzo anno sarà investito, senza l'applicazione di alcun costo, nella Gestione separata GESAV, e la rivalutazione annuale delle prestazioni sarà attribuita in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata dalle altre attività della Società.

La rivalutazione consiste nell'attribuire al capitale, ad ogni ricorrenza annuale, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata cui il contratto è collegato, ridotto di un valore trattenuto dalla Società pari a 1,20 punti percentuali. La misura annua della rivalutazione è pari al rendimento attribuito.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore all'8% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di un decimo di punto. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un punto percentuale il valore trattenuto si incrementa in eguale misura.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa e opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito al contratto.

Durante il periodo di differimento, ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. corrisponde in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il “capitale garantito” rivalutato rispettivamente fino alla data di scadenza o di decesso dell'Assicurato.

Durante il periodo di differimento, il contratto è sempre riscattabile ed il relativo valore è pari al “capitale garantito” maturato alla ricorrenza annuale precedente o coincidente con la data di richiesta del riscatto.

L'impresa, prima dell'esercizio dell'opzione, trasmetterà al Contraente Scheda sintetica, Nota informativa e Condizioni di assicurazione del differimento della scadenza.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche della gestione separata GESAV:

- a. Valuta di denominazione: Euro
- b. La politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito; la gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi ad essa collegati, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.
- c. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.

- d. La composizione della Gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario.  
 Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.  
 Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi.
- e. Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non superano complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.
- f. Le decisioni di investimento verranno prese con l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività.  
 La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla Gestione.

Si rinvia, per i dettagli, all'apposito Regolamento allegato alle condizioni contrattuali.

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

### 6.

#### Costi

#### 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 6.1.1 Costi gravanti sul premio

Diritti di emissione	10,00 euro
Caricamento percentuale	0,64%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione.

##### 6.1.2 Costi per riscatto

Nella tabella seguente si riportano, in funzione delle durate residue espresse in anni interi, i costi per riscatto da applicare al "capitale garantito" scontato del "tasso di rendimento garantito" per il periodo che intercorre tra la data della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Durata residua	Percentuale di diminuzione
1	2,29%
2	1,81%

7.

**Regime fiscale**

E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

*Tassazione delle prestazioni assicurate*

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:

- a. se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- b. se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare del premio corrisposto dal Contraente.

La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

**D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

8.

**Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si conclude nel momento in cui la Società rilascia al Contraente la polizza o il Contraente riceve per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:  
- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero  
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

**Riscatto**

GENERALI 7 GARANTITO, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente decorso un anno dalla data di decorrenza purché l'Assicurato sia in vita.

L'importo di riscatto totale è pari ad una percentuale del premio versato, al netto dei diritti di emissione, come di seguito riportata:

ricorrenza annuale	1	2
percentuale	100,00%	102,00%

In caso di riscatto in data diversa dalla ricorrenza annuale, l'importo è pari alla somma tra:

- l'importo garantito alla ricorrenza annuale che precede la data di richiesta, e
- la differenza tra l'importo garantito alla ricorrenza successiva la data di richiesta e quello garantito alla data di ricorrenza precedente riproporzionato in base ai mesi trascorsi da quest'ultima data.

Ad esempio, in caso di riscatto trascorsi 30 mesi, sarà garantito il 104,5% del premio versato, al netto dei diritti di emissione, pari alla somma tra:

- 102%, e
- $(107\% - 102\%) \times 6/12$

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data della richiesta.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice. La quota riscattabile parzialmente e la prestazione residua non possono essere inferiori a 500,00 euro.

Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della Compagnia cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:

Assicurazioni Generali S.p.A. – Servizio Marketing/Customer Service  
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA  
Fax Verde: 800.674666  
e-mail: assistenza\_clienti@generali.it

L'evoluzione del valore di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori puntuali sono contenuti nel Progetto personalizzato.



## 10.

### **Revoca della proposta**

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto che avviene nel momento in cui la Società rilascia al Contraente la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso.

Per la revoca della proposta di assicurazione deve essere inviata all’Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dell’Agenzia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente, per mezzo della medesima Agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

## 11.

**Diritto di recesso** Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Agenzia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 6.1.1 della presente Nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza.

## 12.

**Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni** Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all'Articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni di polizza.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

### 13.

**Legge applicabile al contratto** Al contratto si applica la legge italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano, per la redazione del contratto.

### 14.

**Lingua in cui è redatto il contratto** Il contratto e ogni documento ad esso collegato sono redatti in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

### 15.

**Reclami** Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A. - Servizio Marketing/Customer Service  
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.  
Fax Verde: 800.674666  
e-mail: [assistenza\\_clienti@generali.it](mailto:assistenza_clienti@generali.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## 16.

### **Informativa in corso di contratto**

La Società comunica tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società comunica entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a- premio versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b- valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
- c- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto.

## 17.

### **Comunicazioni del Contraente alla Società**

Il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato che aggravino il rischio assunto dalla Società eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell'art. 1926 del codice civile.

## **E . PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base del “tasso di rendimento garantito” contrattualmente fissato nella misura del 2,50% annuo.

I valori sviluppati in base al “tasso di rendimento garantito” rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di polizza.

**SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO GARANTITO**

- Tasso di rendimento garantito: 2,50%
- Durata: 3 anni
- Premio unico: 20.010,00 euro
- Diritti di emissione: 10,00 euro
- Prestazione garantita a scadenza: 21.400,00 euro
- Prestazione caso morte iniziale: 19.872,03 euro
- Sesso e età: qualunque

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)
1	20.368,83	20.000,00
2	20.878,05	20.483,33
3	21.400,00	

Prestazione caso vita a scadenza	21.400,00
----------------------------------	-----------

(\*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito, dal secondo anno.

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Assicurazioni Generali S.p.A.  
I rappresentanti legali

dott. Giovanni Perissinotto

Handwritten signature of Giovanni Perissinotto in black ink.

dott. Andrea Mencattini

Handwritten signature of Andrea Mencattini in black ink.





**Il presente Fascicolo informativo è composto da:**

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- **Condizioni di polizza**
- Glossario
- Modulo di proposta

## **CONDIZIONI DI POLIZZA**

**Assicurazione a premio unico  
di capitale certo e garantito al terzo anno**

**GENERALI 7 GARANTITO**



## PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 1

**Prestazioni** GENERALI 7 GARANTITO, previo versamento del premio unico, garantisce al Beneficiario il pagamento da parte di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. delle seguenti prestazioni:

a. *in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale*

l'importo pari al "capitale garantito", indicato in polizza e pari al premio unico versato, diminuito dei costi gravanti sul premio, e capitalizzato per 3 anni, in forma composta, al "tasso di rendimento garantito";

b. *in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza*

l'importo che si ottiene applicando lo sconto finanziario composto sul "capitale garantito", impiegando il "tasso di rendimento garantito", per il periodo intercorrente tra la data di morte e quella di scadenza del contratto.

Il "tasso di rendimento garantito" è pari al 2,50% annuo.

### Art. 2

**Durata del contratto** La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso; durata, data di decorrenza e di scadenza sono riportate in polizza.

Per questo contratto la durata è pari a 3 anni.

### Art. 3

#### **Opzione di differimento della scadenza**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza originaria del contratto, in assenza di diversa disposizione da parte del Contraente, la scadenza stessa del contratto sarà prorogata automaticamente di ulteriori sette anni.

Le condizioni economiche e i costi sono di seguito riportati.

Il “capitale garantito” alla scadenza del terzo anno sarà investito nella Gestione separata GESAV e la rivalutazione annuale delle prestazioni sarà attribuita in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata dalle altre attività della Società.

La rivalutazione consiste nell'attribuire al capitale, ad ogni ricorrenza annuale, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata cui il contratto è collegato, ridotto di un valore trattenuto dalla Società pari a 1,20 punti percentuali. La misura annua della rivalutazione è pari al rendimento attribuito.

Durante il periodo di differimento, il contratto è sempre riscattabile ed il relativo valore è pari al “capitale garantito” maturato alla ricorrenza annuale precedente o coincidente la data di richiesta del riscatto.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa e opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito al contratto.

Durante il periodo di differimento, ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. corrisponde in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il “capitale garantito” rivalutato rispettivamente fino alla data di scadenza o di decesso dell'Assicurato.

#### Art. 4

**Beneficiario** Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti nell'Art. 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

#### Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

#### Art. 5

**Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione** Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

## **Art. 6**

**Diritto di recesso** Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all’Agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l’Agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte.

La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e in polizza.

## PARTE III – PREMIO

### Art. 7

**Versamento del premio** GENERALI 7 GARANTITO prevede il versamento di un premio unico comprensivo anche dei diritti di emissione; i rispettivi importi sono riportati in polizza. Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l’Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario.

Nel caso di pagamento tramite bancomat, assegno o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

## PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI

### Art. 8

#### Riscatto

GENERALI 7 GARANTITO, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e sia in vita l'Assicurato.

L'importo di riscatto totale è pari ad una percentuale del premio versato, al netto dei diritti di emissione, come di seguito riportato:

ricorrenza annuale	1	2
Percentuale	100,00%	102,00%

In caso di riscatto in data diversa dalla ricorrenza annuale, l'importo è pari alla somma tra:

- l'importo garantito alla ricorrenza annuale che precede la data di richiesta, e
- la differenza tra l'importo garantito alla ricorrenza successiva la data di richiesta e quello garantito alla data di ricorrenza precedente, riproporzionato in base ai mesi trascorsi da quest'ultima data.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del "capitale garantito".

La quota riscattabile parzialmente e la prestazione residua non possono essere inferiori a 500,00 euro.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice.

## Art. 9

### **Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.



#### **Art. 10**

**Imposte e tasse** Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 11**

**Foro competente** Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

## PARTE V – PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

### Art. 12

#### **Modalità di richiesta per i pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensivo delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di vita dell'Assicurato,

- un certificato di esistenza in vita di quest'ultimo se non coincidente con l'avente diritto;

in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza,

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione per l'Italia della Società.

#### Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

## ALLEGATO

Il Regolamento che segue è relativo alla Gestione separata GESAV in cui sarà investito, in caso di differimento della scadenza, il “capitale garantito”.

### **Regolamento della Gestione separata**

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome *Gestione separata*.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della *Gestione separata*.

La *Gestione separata* è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La *Gestione separata* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della *Gestione separata* al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla *Gestione separata*, il rendimento annuo della *Gestione separata*, quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il rendimento annuo della *Gestione separata* per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della *Gestione separata* di competenza di quell'esercizio al valore medio della *Gestione separata* stessa.

Per risultato finanziario della *Gestione separata* si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della *Gestione separata* - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella *Gestione separata* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella *Gestione separata* per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della *Gestione separata* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della *Gestione separata*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella *Gestione separata*. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della *Gestione separata*, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

**Il presente Fascicolo informativo è composto da:**

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di polizza
- **Glossario**
- Modulo di proposta

## **GLOSSARIO**

**Assicurazione a premio unico  
di capitale certo e garantito al terzo anno**

**GENERALI 7 GARANTITO**





Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

<b>Assicurato</b>	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
<b>Beneficiario</b>	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Condizioni di Polizza</b>	Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
<b>Data di decorrenza</b>	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>ISVAP</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	L'importo che il Contraente corrisponde ad ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Il documento con il quale il Contraente chiede ad ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.
<b>Società</b>	La compagnia ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
<b>Tasso di rendimento garantito</b>	Il rendimento finanziario annuo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'Assicurato, che ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. garantisce al Beneficiario al momento della liquidazione.





## SOMMARIO





<b>SCHEDA SINTETICA.....</b>	<b>3</b>
<b>NOTA INFORMATIVA .....</b>	<b>9</b>
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.....	11
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE .....	12
C. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE .....	14
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO .....	15
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI .....	21
<b>CONDIZIONI DI POLIZZA.....</b>	<b>25</b>
PARTE I - PRESTAZIONI DELL' ASSICURAZIONE.....	26
Prestazioni.....	26
Durata del contratto.....	26
Opzione di differimento della scadenza.....	27
Beneficiario.....	28
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO .....	28
Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione .....	28
Diritto di recesso.....	29
PARTE III – PREMIO.....	30
Versamento del premio .....	30
PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI .....	31
Riscatto.....	31
Cessione, pegno e vincolo.....	32
Imposte e tasse.....	33
Foro competente .....	33
PARTE V – PAGAMENTI DELLA SOCIETA' .....	34
Modalità di richiesta per i pagamenti della Società .....	34
ALLEGATO .....	35
Regolamento della Gestione separata.....	35
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>37</b>
<b>SOMMARIO.....</b>	<b>41</b>

Il presente Fascicolo informativo aggiornato in data **12/10/2009** si compone di: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di polizza, Glossario (Mod. **GVG7G** ed. ottobre 2009) e Modulo di Proposta (Mod. **GVP54** ed. maggio 2009).